

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE
NEL CIMITERO COMUNALE**

Allegato alla deliberazione C.C. n 25 del 9 novembre 2009

Art.1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero del Comune di Aci Bonaccorsi.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente (ovvero il concessionario) e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 e 113/bis del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previste dalle vigenti normative del T.U. Enti Locali.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.
3. Le disposizioni di cui appresso devono intendersi quali principi inderogabili in ordine all'eventuale prestazione del servizio in concessione.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio cui si riferiscono.
3. è competenza del medesimo organo determinare l'importo del diritto di primo impianto,

Art. 4
SETTORI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza, tranne che per i casi di servizio assegnato in concessione, in sede di prima applicazione le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti.
 - b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
 - c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.
2. Le competenze amministrative e contabili sono espletate dall'Area Economico Finanziaria – Ufficio Tributi. La responsabilità dei correlati procedimenti sarà affidata con provvedimento del Responsabile dell'Area.
3. Le competenze tecniche sono espletate da personale comunale dell'Area Tecnica. La responsabilità del servizio compete al Responsabile dell'Area.

4. La Giunta Municipale, in sede di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero in sede di rideterminazione della struttura organizzativa comunale è autorizzata ad effettuare una diversa e più opportunamente consona assegnazione dei procedimenti e della responsabilità del servizio.

Art. 5

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune (ovvero il gestore in caso di servizio reso in concessione) provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale o pluriennale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.
4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune (ovvero il gestore in caso di servizio reso in concessione) provvederà alla sostituzione delle lampade, anche su segnalazione dell'utente.
5. Di norma l'illuminazione avviene mediante lampade ad incandescenza da 3W, tuttavia il Comune si riserva l'impiego di lampade a "basso consumo" eventualmente ritenute idonee per il servizio.
6. Il Comune (ovvero il gestore in caso di servizio reso in concessione) si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica, di durata fino a 15 giorni, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore come sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc. non danno luogo a risarcimento, a responsabilità ed a pretese di sorta.
7. Il Comune (ovvero il gestore in caso di servizio reso in concessione) non assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio, compreso asporto di lampade, causati da terzi.

Art. 6

ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Tributi del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto, avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, con l'esatta indicazione della tomba e del loculo. L'Ufficio, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà a comunicare la richiesta all'Ufficio Tecnico per l'attivazione dell'allaccio; dell'avvenuto allaccio l'Ufficio Tecnico darà comunicazione all'Ufficio Tributi, il quale provvederà all'inserimento della data di decorrenza del servizio al fine di procedere alla bollettazione.
2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Aci Bonaccorsi o da questo appositamente incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 7
DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO

1. L'utente verserà anticipatamente, con le stesse modalità previste per il canone di abbonamento, il diritto di primo impianto al Comune che in sede di prima applicazione del presente contratto si determina in € 10,00.
2. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, i lavori di muratura, protezione scavi, la lampada votiva ecc.
3. I diritti di primo impianto saranno addebitati alla prima fattura di pagamento del canone lampade votive relative al nuovo allaccio.

Art. 8
CORRISPETTIVO D'ILLUMINAZIONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 1, e che deve essere pagato anticipatamente.
2. L'utente ha possibilità di scelta per la corresponsione del canone annuale o pluriennale.
3. Il canone pluriennale [solo nel caso in cui la lampada venga posta a corredo di loculo, loculo ossario, tomba privilegiata o cappella]. dovrà essere versato in un'unica soluzione e non è soggetto ad aumenti ed è valido per tutta la durata della concessione che s'intende non superiore al periodo decorrente dal mese successivo (compreso) a quello di stipula del contratto pluriennale della lampada fino al mese antecedente (compreso) a quello di scadenza della concessione cimiteriale del loculo, ossario, tomba privilegiata o cappella. Nella determinazione di detto canone pluriennale si deve tenere conto della durata dello stesso applicando per ogni annualità successiva alla prima un incremento pari al tasso d'interesse legale vigente sull'annualità immediatamente precedente.
4. Sul contratto è apposto un bollo nella misura pro-tempore vigente. E' sempre escluso il rinnovo tacito.
5. Sono comprese nel canone le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

Art. 9
DISCIPLINA CONTABILE

1. Le somme incassate dalla stipula dei contratti pluriennali dovranno essere versate in apposito conto vincolato, acceso presso la tesoreria comunale, dal quale sarà prelevata annualmente la somma corrispondente all'esercizio finanziario in corso.

Art. 10
OMESSO PAGAMENTO

1. Il mantenimento in corso di validità del contratto di illuminazione votiva è subordinato al puntuale ed esatto pagamento del corrispettivo d'utenza o al pagamento anticipato in un'unica soluzione.
2. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di trenta giorni dalla richiesta/fatturazione inviata con raccomandata a.r., il concessionario od erede legittimo non avrà eseguito regolarmente il pagamento dei corrispettivi d'utenza. In tal caso il Comune

sospenderà l'erogazione del servizio di illuminazione votiva provvedendo al recupero coattivo dell'eventuale credito a mezzo ingiunzione ex art.2 R.D. 639/1910.

Art. 11
RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, il concessionario richieda il ripristino della luce votiva staccata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali morosità, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

Art. 12
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Tributi con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

ART. 13
TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 14
CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza in qualunque momento richiesta, indifferentemente dal fatto che sia di durata annuale o pluriennale, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 15
ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del

contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

2. E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto, cedere il contratto – che viceversa si trasmette unicamente per legittima eredità salvo il caso di disdetta ove non sia stato effettuato il pagamento anticipato - e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.
3. La violazione di tali disposizioni comporterà, oltre alla risoluzione amministrativa unilaterale del contratto e la riduzione in pristino dell'impianto o delle opere danneggiate a totale cura ed onere del contravventore, ove necessario, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) da applicarsi con i criteri di cui all'art.11 della legge 689/1981 trovando in ogni caso applicazione l'art.16 della medesima legge.

Art.16 ***NORME FINALI***

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.